Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 | Roma - Martedì, 7 giugno | Numero 133

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **40**; semestre L. **21**; trimestre L. **10**
» a domicilio ed in tutto il Regno: » **45**; » » **25**; » » **15**
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » **90**; » » **50**; » » **30**
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o spazio di linea.
Altri avvisi . . . . » 0,50 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Regio decreto 1° aprile 1921, n. 687, *che provvede alla sistemazione dei nuovi Enti aeronautici ed alla costituzione dei Consigli di amministrazione relativi.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 29 aprile 1920, n. 451, per l'ordinamento provvisorio del R. esercito;

Visto il Nostro decreto-legge 22 giugno 1920, numero 849, che ha soppressa la Direzione generale di aeronautica già appartenente al Ministero dell'industria e commercio e ne ha trasferite le attribuzioni al Ministero della guerra;

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, sull'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, ed il relativo regolamento approvato con Nostro decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Visti i decreti Reali 7 gennaio 1915, n. 11, convertito in legge in data 1° febbraio 1917, n 508; 28 marzo 1915, n. 348, e Luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 872; 12 aprile 1918, nn. 481, 485; il decreto Ministeriale 5 settembre 1917 e le ordinanze del Commissariato generale per l'aeronautica del 28 febbraio 1918, del 20 aprile 1918 e del 25 settembre 1918, che hanno costituito speciali Consigli di amministrazione per i servizi aeronautici;

Considerata la necessità di regolare il servizio economico ed amministrativo dei nuovi Enti aeronautici;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le sezioni tecniche di aviazione di Milano, Torino, Genova e Napoli, la Direzione approvvigionamenti di aeronautica, la Direzione rifornimenti di aviazione e la Direzione autoservizi d'aviazione, già dipendenti dalla soppressa Direzione generale d'aeronautica ed incaricate della liquidazione delle forniture di guerra sono soppresse.

Art. 2.

La Direzione tecnica di aviazione assumerà in ca-

rico dagli Enti soppressi con l'art. 1, del presente decreto, il materiale che dovrà costituire la dotazione iniziale dei servizi aeronautici dipendenti dal Ministero della guerra e della marina, quale risulterà in base a regolare inventario diviso in due distinte parti.

Art. 3.

Sono costituiti appositi Consigli per l'amministrazione dei rispettivi personali e materiali dei seguenti Enti aeronautici:

raggruppamento aeroplani da caccia;
raggruppamento aeroplani da bombardamento;
raggruppamento aeroplani da ricognizione;
gruppo aerostieri;
gruppo dirigibilisti;
comando scuole aviatori;
direzione dei servizi d'armamento aeronautico;
direzione tecnica di aviazione.

Art. 4.

I raggruppamenti aeroplani ed i gruppi aerostieri e dirigibilisti avranno il Consiglio di amministrazione formato come segue:

del comandante del deposito presidente e relatore;

dell'ufficiale presente al corpo che segue in grado ed anzianità il comandante del deposito, membro;

dell'ufficiale di amministrazione designato dal comandante del corpo per le funzioni di direttore dei conti, segretario.

Al comandante del corpo è riservata la facoltà, ove sia superiore in grado od in anzianità al comandante del deposito, di intervenire alle adunanze del Consiglio, nel quale caso ne assume la presidenza, restando al comandante del deposito la funzione di relatore.

Art. 5

Il Comando scuole aviatori avrà il Consiglio composto:

del comandante del deposito scuole, presidente;

dei due ufficiali presenti che seguono in grado ed in anzianità il comandante del deposito, membri;

dell'ufficiale superiore di amministrazione, relatore;

di un ufficiale inferiore di amministrazione designato dal comandante della scuola per le funzioni di direttore dei conti, segretario.

Il comandante delle scuole, se di maggior grado od anzianità del comandante del deposito, potrà intervenire alle adunanze del Consiglio assumendone la presidenza, nel qual caso il comandante del deposito resterà nel Consiglio come membro aggiunto.

Art. 6.

La Direzione dei servizi di armamento aeronautico e la Direzione tecnica di aviazione avranno ciascuno il Consiglio d'amministrazione costituito:

del direttore, presidente;

dell'ufficiale presente al corpo che segue in grado ed in anzianità il direttore, membro;

di un ragioniere geometra capo del genio militare o di un ragioniere capo di artiglieria, relatore;

di un ragioniere geometra del genio militare o di un ragioniere di artiglieria segretario (senza voto deliberativo)

Il Consiglio predetto nomina il consegnatario del materiale che dovrà rendere il conto giudiziale.

Art. 7.

Gli attuali Consigli d'amministrazione delle squadriglie aviatori del Deposito centrale di Persiceto, già Padova, del Deposito di aeronautica (aviatori), del Battaglione aerostieri, del Battaglione dirigibilisti, del Battaglione scuole aviatori, della Direzione di artiglieria aeronautica, delle Sezioni tecniche di aviazione di Torino, Milano, Genova e Napoli, della Direzione rifornimenti dell'aviazione militare, della Direzione autoservizi di aviazione ed il Consiglio di gestione della Direzione approvvigionamenti di aeronautica, provvederanno per il passaggio dei personali e dei materiali ai nuovi Consigli rimanendo in carica fino alla chiusura e resa dei conti delle loro gestioni.

Il Consiglio di amministrazione autonomo della Direzione approvvigionamenti di aeronautica rimarrà in carica fino alla chiusura e resa dei conti della sua gestione.

Tali Consigli, in relazione al personale presente, potranno essere ridotti fino a riassumere tutte le funzioni nella persona del relatore.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente decreto:

N. 682. Regio decreto 28 aprile 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria ed il commercio, viene modificato l'art. 2 del R. decreto 27 maggio 1920, n. 1164, relativo alla istituzione in Crema di una R. scuola professionale femminile.